

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE N. 240/2010, COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 79/2022 DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 36/2022

(emanato con D.D. n.383 del 29 maggio 2023)

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La Scuola Normale Superiore (di seguito "Scuola"), nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione triennale, può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato per attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, mediante la stipula di contratti di ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 6.

2. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 1999/70/CE (accordo quadro sul lavoro a tempo determinato) e dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11 marzo 2005, le modalità di selezione, il regime giuridico, il trattamento economico e le modalità di svolgimento del rapporto dei ricercatori a tempo determinato in tenure track di cui all'articolo 24 della Legge n. 240/2010 nel testo modificato dalla Legge n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022, entrato in vigore a far data dal 30 giugno 2022.

3. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento di tali contratti costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 2

(Tipologia e caratteristiche del contratto)

1. Il contratto del ricercatore a tempo determinato in tenure track ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile. È fatta salva la possibilità di proroga del contratto per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità secondo quanto previsto all'art. 13, comma 8 del presente regolamento.

2. Per questa tipologia di contratto è possibile prevedere sia il regime di impegno a tempo pieno che a tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

Art. 3

(Programmazione e copertura finanziaria)

1. La Scuola procede alla stipula di contratti di lavoro subordinato per l'assunzione dei ricercatori a tempo determinato in tenure track con fondi destinati a tale scopo dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, di norma in sede di formulazione del bilancio di previsione, previa verifica delle risorse finanziarie e dei punti organico disponibili nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale.

2. È possibile altresì attivare posizioni di ricercatore a tempo determinato provvedendo con risorse aggiuntive esterne al bilancio della Scuola, a valere sui seguenti fondi:

a. fondi esterni acquisiti mediante apposite convenzioni pluriennali stipulate con soggetti pubblici o privati, preliminarmente rispetto all'indizione delle procedure di selezione, in conformità con quanto previsto dall'art. 18, comma 3 della Legge n. 240/2010 e dal regolamento interno della Scuola per il

finanziamento di posti di professore di ruolo e di contratti di ricercatore a tempo determinato; tali convenzioni devono essere di durata e importo non inferiore al costo quindicennale della posizione, comprensivo degli oneri a carico della Scuola, con previsione dell'onere in capo al soggetto finanziatore di sostenere altresì gli eventuali miglioramenti economici che dovessero essere disposti dalla normativa per tempo vigente;

b. fondi derivanti da programmi di ricerca comunitari o di altri organismi internazionali destinati alla ricerca, o alla formazione attraverso la ricerca, nonché fondi di programmi nazionali che prevedano esplicitamente l'attivazione di contratti per ricercatori universitari con contratto a tempo determinato. I contratti finanziati dall'Unione Europea, da altri organismi internazionali, o da fondi di ricerca nazionali, seguono le regole stabilite dal programma di finanziamento e dalle eventuali disposizioni della Scuola intese a definire tali finanziamenti. In tal caso le disposizioni del presente regolamento sono applicate solo per la parte in cui siano compatibili con le medesime.

3. Nell'ambito della programmazione triennale la Scuola vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al presente regolamento, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi dalla Scuola stessa. A tal fine la Scuola potrà bandire procedure riservate a candidati in possesso del predetto requisito.

4. Resta ferma la possibilità per la Scuola di bandire procedure riservate a soggetti in possesso del requisito di cui al precedente comma, o eventuali ulteriori, nelle eventuali ipotesi in cui essi siano espressamente richiesti da vincoli legislativi e/o ministeriali all'utilizzo di appositi finanziamenti pubblici esterni destinati alla copertura dei posti.

Art. 4

(Procedure di attivazione)

1. Il Consiglio della struttura accademica, in coerenza con le proprie esigenze relative alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti da assicurare, delibera di richiedere al Senato accademico l'attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato in tenure track con apposita delibera che deve indicare:

- a. il numero dei contratti da attivare e il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito;
- b. per i soli contratti gravanti su finanziamenti esterni, l'eventuale programma/progetto di ricerca a cui è collegato il contratto;
- c. il gruppo scientifico-disciplinare e l'eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari in esso ricompresi;
- d. i requisiti di partecipazione alla procedura di selezione in conformità con quanto previsto all'art.6 del presente regolamento;
- e. le specifiche funzioni (di ricerca, didattiche, anche integrative, e di servizio agli studenti) richieste da indicare nel bando e che saranno oggetto del contratto;
- f. il trattamento economico proposto;
- g. l'indicazione dei fondi sui quali graverà la spesa con attestazione della relativa copertura finanziaria;
- h. l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare ai fini della selezione, in ogni caso non inferiore a 12;
- i. ove necessario o comunque ritenuto opportuno per gli ambiti scientifici di pertinenza e l'attività da svolgere, la lingua straniera di cui è eventualmente richiesta la conoscenza, da accertare tramite una prova orale contestuale alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.

2. Il Senato accademico approva le richieste di attivazione dei contratti. Esse sono quindi sottoposte al Consiglio di amministrazione per la deliberazione in merito alla copertura finanziaria e di punti organico, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale.

Art. 5

(Reclutamento mediante procedure di selezione e bandi)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track avviene previo espletamento di procedure pubbliche di selezione che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il bando di indizione della procedura selettiva è emanato con decreto del Direttore pubblicato all'Albo on line e sul sito web della Scuola, nonché, sotto forma di avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sui portali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.
2. Il bando deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a. il numero dei contratti di ricercatore a tempo determinato da attivare e il relativo regime di impegno;
 - b. la Struttura accademica di afferenza e la sede di svolgimento delle attività;
 - c. nel caso dei ricercatori gravanti su finanziamenti esterni, l'eventuale programma/progetto di ricerca a cui è collegato il contratto;
 - d. il gruppo scientifico-disciplinare e l'eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari in esso ricompresi;
 - e. i requisiti di ammissione alla procedura in conformità con quanto previsto all'art.6 del presente regolamento;
 - f. il termine e le modalità di presentazione, per quanto possibile telematica, delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni; il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando all'Albo on line della Scuola;
 - g. l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare ai fini della selezione, in ogni caso non inferiore a 12;
 - h. i punteggi massimi attribuibili ai titoli e alle pubblicazioni secondo quanto stabilito all'art.8 comma 1 lett. c.;
 - i. la lingua straniera di cui sia eventualmente richiesta la conoscenza, da accertare tramite la prova orale contestuale alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni;
 - j. le modalità di espletamento della selezione;
 - k. l'eventuale possibilità che la Commissione si avvalga di relazioni tecnico-scientifiche (lettere di referenza) fornite da esperti di alto profilo scientifico, esterni alla Commissione medesima, indicati dai candidati in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione nel numero massimo di due;
1. informazioni sulle specifiche funzioni (di ricerca, didattiche, anche integrative, e di servizio agli studenti) richieste, che saranno oggetto del contratto, nonché sui diritti e i doveri, e sul relativo trattamento economico e previdenziale.

Art. 6

(Requisiti di partecipazione alle procedure di selezione)

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione per contratti di ricercatore a tempo determinato in tenure track i candidati, italiani o stranieri, che siano in possesso del requisito specifico del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati e ove ciò sia espressamente previsto dal bando, del diploma di specializzazione medica.
2. Fermo restando il requisito di cui al comma 1, la Scuola può bandire procedure che siano riservate a candidati in possesso, altresì, dei requisiti di cui all'art. 3, commi 3 e 4, o dei requisiti di cui alla disposizione transitoria di cui all'art. 19, comma 3, del presente regolamento.
3. I requisiti richiesti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura di selezione.
4. Non possono partecipare alle procedure di selezione, né assumere la titolarità di contratti di ricercatore a tempo determinato in esito alle stesse:

a. i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori universitari già assunti a tempo indeterminato presso atenei italiani, ancorché cessati dal servizio;

b. coloro che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, di contratti di ricercatore a tempo determinato in tenure track stipulati ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010 così come modificato dalla Legge n. 79/2022;

c. ai sensi dell'art.18 comma 1, lett. c) della legge n. 240/2010, coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso:

- con un professore appartenente al Senato accademico;
- con il Direttore;
- con il Segretario generale;
- con un componente del Consiglio di amministrazione della Scuola;
- con il titolare dei fondi e/o con i componenti dell'organo che delibera sulle risorse su cui grava anche in parte il relativo finanziamento.

Non possono altresì partecipare alla procedura di selezione, né assumere la titolarità di contratti di ricercatore a tempo determinato, i professori appartenenti al Senato accademico, il Segretario generale, il titolare dei fondi e/o i componenti dell'organo che delibera anche su una parte del relativo finanziamento (fatte salve le ipotesi di cui all'art.10 del presente regolamento), i componenti del Consiglio di amministrazione al momento della delibera di copertura del posto e/o della delibera di chiamata, fino a quello della sottoscrizione del contratto.

5. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L'Amministrazione verifica la regolarità delle domande pervenute e può disporre in ogni momento della procedura l'esclusione dei candidati con provvedimento motivato del Segretario generale notificato agli interessati.

Art. 7

(Commissione giudicatrice)

1. La Commissione giudicatrice di ciascuna selezione è nominata con decreto del Direttore pubblicato all'Albo on line e reso disponibile sul sito web della Scuola. Dalla data di pubblicazione decorrono 15 giorni per la presentazione al Direttore della Scuola, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riacquiescenza. Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della Commissione, non sono più ammesse istanze di riacquiescenza dei commissari. Il Direttore si pronuncia sull'istanza entro il termine di 30 giorni dalla presentazione.

2. La Commissione è composta da cinque componenti individuati, con le modalità di cui al seguente comma 3, tra professori ordinari o associati di atenei italiani appartenenti al gruppo scientifico-disciplinare oggetto della selezione, ovvero tra docenti di atenei stranieri di elevata qualificazione scientifica inquadrati in un ruolo equivalente ai predetti sulla base delle tabelle di corrispondenza ministeriali e tra studiosi di elevata qualificazione scientifica operanti presso istituti di ricerca italiani o stranieri inquadrati nei profili professionali di primo ricercatore o dirigente di ricerca o equiparabili, attivi alla data di nomina della Commissione nell'ambito scientifico corrispondente al gruppo scientifico-disciplinare per il quale il posto è bandito.

Nella costituzione della Commissione ci si attiene ai seguenti criteri, salvo motivata impossibilità:

- tenuto conto di quanto previsto in materia di rappresentanza di genere dalla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee dell'11 marzo 2005, n. 251, almeno due dei componenti devono appartenere ad un genere diverso da quello dei restanti tre componenti;
- per assicurare la presenza di esponenti della comunità scientifica internazionale di riferimento, almeno due dei componenti devono appartenere ad istituti universitari o di ricerca stranieri, anche se ubicati nel territorio italiano;
- almeno tre componenti devono essere professori di prima fascia di atenei italiani o di fascia equivalente di atenei stranieri;
- almeno un componente deve essere un professore ordinario di ateneo italiano inquadrato nel settore scientifico-disciplinare eventualmente specificato dal bando;

- non possono far parte della Commissione due o più componenti in servizio presso lo stesso istituto universitario o di ricerca;

- solo uno dei componenti effettivi può essere un professore in servizio presso la Scuola, inclusi i professori in convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 11 della Legge n. 240/2010.

3. I componenti della Commissione sono individuati, nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti dal successivo comma 4, come di seguito indicato:

- un numero massimo di due componenti possono essere eventualmente designati dal Consiglio della struttura accademica e, in tale ipotesi, ciascuno dei restanti componenti da individuare fino a concorrenza del numero di cinque, sarà individuato, mediante sorteggio, all'interno di una rosa di due nominativi proposta dal medesimo Consiglio;

- in alternativa, ciascuno dei cinque componenti della Commissione può essere individuato, mediante sorteggio, all'interno di cinque rose, di due nominativi ciascuna, proposte dal Consiglio della struttura accademica.

Il Consiglio della struttura accademica assume le determinazioni di cui al presente comma nella composizione ristretta ai professori e ricercatori. Le operazioni di sorteggio sono effettuate ad opera degli uffici dell'Amministrazione applicando la disciplina prevista dal decreto direttoriale n. 251 del 7.4.2022 per le selezioni del reclutamento di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 lett. b) della Legge n. 240/2010 nel testo previgente alle modifiche della Legge n. 79/2022, fatte salve successive modifiche o integrazioni, e di esse viene redatto apposito verbale.

La Commissione si può avvalere di relazioni tecnico-scientifiche (lettere di referenza) fornite da esperti di alto profilo scientifico esterni alla Commissione medesima di cui poter tener conto in sede di valutazione dei titoli, qualora previsto dal bando ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. k.

4. Costituiscono requisiti soggettivi per essere nominati componenti della Commissione di valutazione per le procedure di reclutamento di ricercatori a tempo determinato in tenure track della Scuola:

- non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art.35 bis D. Lgs. 165/2001), né versare in una delle altre situazioni di incompatibilità a far parte di Commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi previste dalla normativa per tempo vigente;

- non avere già rivestito due volte la carica di commissario nelle procedure di selezione per il reclutamento di professori ordinari, associati e ricercatori della Scuola nell'arco dei dodici mesi antecedenti la data del decreto di nomina della Commissione da costituire; per i gruppi scientifico disciplinari di ridotta consistenza numerica è possibile motivatamente estendere tale limite ad un massimo di tre volte;

- per i professori degli atenei italiani: non avere ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, in caso di professori di prima fascia, essere in possesso dei parametri di qualificazione scientifica riferiti agli specifici indicatori e valori-soglia del gruppo scientifico-disciplinare oggetto della procedura previsti per i commissari eleggibili a far parte delle commissioni della più recente tornata di abilitazione scientifica nazionale oppure, in caso di professori di seconda fascia, essere in possesso dei medesimi parametri previsti per i candidati all'abilitazione scientifica nazionale di professore ordinario, nonché aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni secondo la previsione della delibera ANVUR n. 132/2016;

- l'elevata qualificazione scientifica dei docenti degli atenei stranieri e degli studiosi operanti presso istituti universitari e di ricerca italiani e stranieri, che sarà adeguatamente motivata nella delibera della struttura accademica di proposta dei potenziali commissari nominabili.

4. Per la nomina e per il funzionamento delle Commissioni si osservano le norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi di cui all'art.51 del c.p.c., al D.P.R. 62/2013 e alle disposizioni previste dal Codice di comportamento e dal Codice etico della Scuola. Non possono far parte delle Commissioni, componenti:

- che abbiano tra loro e/o con i candidati un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, incluso il rapporto di coniugio o rapporto di unione civile o convivenza regolamentati ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76;
- che abbiano rapporti di collaborazione con i candidati che presentino caratteri di sistematicità, stabilità, continuità, e/o la comunione di interessi economici, tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale;
- che siano coautori di più della metà delle pubblicazioni di uno o più candidati.

5. La Commissione, che individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante nel corso della riunione preliminare, svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta. In caso di disaccordo da parte di uno o più commissari nella valutazione dei candidati, tale disaccordo potrà essere espresso attraverso una relazione di minoranza.

6. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

7. La Commissione deve concludere i propri lavori e trasmettere gli atti al Direttore della Scuola entro quattro mesi dalla data del decreto di nomina. Il Direttore può prorogare, per una sola volta e per non più di due mesi, il termine di cui al comma precedente per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Direttore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

8. A seguito della nomina, la partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatta salva l'osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi nonché i casi sopravvenuti di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivati e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione da parte del Direttore. Le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della Commissione.

9. Non sono previsti compensi per i componenti della commissione e sono a carico della Scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto delle regole anche interne vigenti in materia, eventuali rimborsi spese legati a viaggio, vitto e alloggio dei commissari nell'espletamento delle loro funzioni.

Art. 8

(Modalità di svolgimento delle procedure di selezione)

1. La selezione si svolge secondo le seguenti modalità:

a. valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato: tale valutazione preliminare è finalizzata all'individuazione dei candidati comparativamente più meritevoli da ammettere alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque in numero non inferiore a sei unità. Qualora il numero dei candidati ammessi a partecipare alla selezione sia pari o inferiore alle sei unità, non viene eseguita la valutazione preliminare dei candidati, i quali sono tutti direttamente ammessi alla fase della discussione pubblica. In tal caso la Commissione, anteriormente alla discussione pubblica, procede ad elaborare il profilo curricolare di ciascun candidato tramite la verifica della valutabilità o meno dei titoli e delle pubblicazioni presentati ai fini della selezione;

b. discussione pubblica con la Commissione, secondo le modalità di cui al comma 4 del presente articolo, dei titoli e della produzione scientifica dei candidati ammessi a sostenerla: tale discussione, alla quale i candidati sono convocati con almeno 15 giorni di preavviso, non è oggetto di valutazione, ma è finalizzata all'attribuzione dei punteggi sui titoli e sulla produzione scientifica. Nel caso in cui il bando richieda la conoscenza di una lingua straniera, contestualmente alla discussione sarà svolta una prova orale volta ad accertarne l'adeguata conoscenza. A tal fine è facoltà della Commissione effettuare la discussione pubblica nella lingua straniera di cui il bando richiede la conoscenza. Il diario di svolgimento della discussione pubblica e l'elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenerla è pubblicizzato sul sito web della Scuola;

c. a seguito della discussione, valutazione dei singoli candidati da parte della Commissione giudicatrice con attribuzione di un punteggio ai titoli e alle singole pubblicazioni presentate dai candidati che l'hanno sostenuta. A tal fine la Commissione dispone di 100 punti di cui, secondo quanto indicato nel bando, una

parte non superiore a 60 punti è riservata alla valutazione dei titoli ed una parte non superiore a 60 punti è riservata alla valutazione delle pubblicazioni. Per considerare la valutazione positiva i candidati devono conseguire un punteggio di almeno 70 punti su 100, nonché superare la prova orale tesa all'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera di cui alla precedente lettera b eventualmente prevista dal bando;

d. la Commissione giudicatrice, terminate le valutazioni anche comparative dei candidati in base ai criteri e parametri stabiliti nella riunione preliminare, sulla base dei punteggi conseguiti dai candidati che abbiano conseguito la valutazione positiva ai sensi della precedente lett. c, individua il vincitore il cui nominativo sarà proposto per la delibera di chiamata.

2. Con riferimento ai criteri di valutazione, la Commissione giudicatrice, nella prima riunione predetermina analiticamente - qualora i candidati siano superiori alle sei unità - i criteri, da utilizzare per la valutazione preliminare dei candidati, di cui al comma 1, lett. a del presente articolo, nonché, in ogni caso, i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio ai titoli e alle singole pubblicazioni dei candidati successiva alla discussione – sempre tenendo conto dei relativi criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con apposito decreto emanato dal Ministro sentiti l'ANVUR e il CUN, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 2 del presente regolamento

3. I criteri e parametri di valutazione adottati dalla Commissione nella seduta preliminare sono resi noti ai candidati tramite pubblicazione nell'apposita sezione del sito Web della Scuola dedicato alla selezione. Decorsi sette giorni dalla data di pubblicazione la Commissione può proseguire i lavori prendendo visione delle domande ammesse. Ciascun commissario verifica l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi e sottoscrive specifiche dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in relazione a quanto previsto dall'art. 7 comma 4, esplicitando gli eventuali rapporti intercorsi o in essere tra componenti e candidati, prima di procedere con le attività di valutazione.

4. La discussione pubblica di cui al comma 1, lett. b, può svolgersi in presenza oppure in modalità telematica secondo quanto indicato dai bandi o, in alternativa, dalla Commissione giudicatrice. In caso di discussione pubblica da svolgere in modalità telematica, essa avverrà mediante collegamento da remoto tra i componenti della Commissione e gli stessi candidati attraverso sistemi di videoconferenza, assicurando in ogni caso la pubblicità della convocazione, l'identificazione dei candidati e il corretto svolgimento della prova da remoto. Qualora la discussione pubblica sia prevista in presenza, potrà essere eccezionalmente consentito di sostenere la discussione in modalità telematica ai singoli candidati che ne facciano motivatamente richiesta in presenza di particolari stati o situazioni, debitamente documentate, impeditive a svolgere la discussione pubblica presso le sedi della Scuola, che siano valutate come idonee a giustificare il ricorso eccezionale alla modalità telematica a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice. In tali casi la discussione dei candidati ammessi a sostenerla da remoto dovrà avvenire nella stessa data e ora italiana stabilita per i candidati che la sosterranno in presenza, come risultante da calendario pubblicato sul sito Web della Scuola dedicato alla selezione.

Per le modalità operative di svolgimento della discussione pubblica da remoto trovano applicazione le Linee guida emanate con decreto del Direttore n. 495 del 30.6.2022 per le selezioni del reclutamento di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 lettere a) e b) della Legge n. 240/2010 nel testo previgente alle modifiche della Legge n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022, fatte salve successive modifiche o integrazioni.

5. Gli atti della procedura di selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti dalla Commissione, di cui fanno parte integrante e necessaria i giudizi collegiali espressi nell'eventuale fase di valutazione preliminare e comparativa tra i candidati antecedente alla discussione pubblica, i punteggi attribuiti ai titoli e alle singole pubblicazioni dei candidati che l'hanno sostenuta e l'esito dell'eventuale accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera prevista dal bando.

6. La regolarità formale degli atti è accertata con decreto del Direttore entro 30 giorni dalla consegna degli stessi da parte della Commissione. Nel caso in cui il Direttore riscontri irregolarità, rinvia motivatamente gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere a eventuali modifiche.

7. Il decreto di approvazione degli atti con l'indicazione del candidato vincitore è pubblicato all'Albo on line, è reso disponibile sul sito web della Scuola e successivamente trasmesso alla Struttura accademica interessata. A seguito della pubblicazione del decreto di approvazione degli atti, la relazione riassuntiva è pubblicata sul sito web della Scuola dedicato alla selezione. La stipula del contratto resta comunque subordinata alla delibera di chiamata di cui all'articolo seguente.

Art. 9 **(Chiamata)**

1. A seguito dell'approvazione atti, la deliberazione della chiamata del candidato vincitore da parte della Scuola, è formulata in conformità a quanto previsto dall'art. 19, comma 2 lett. c), dall'art. 21, comma 2 lett. f) e comma 3 e dall'art. 30, commi 8 e 9 del vigente Statuto, nonché dal novellato art. 24, comma 2, lett. d) della Legge n. 240/2010, come di seguito indicato:

- nella prima seduta utile e comunque entro il termine ordinario di 45 giorni dall'approvazione degli atti (escludendo da tale termine i periodi di vacanza accademica), il Senato accademico, in composizione ristretta a professori e ricercatori, sentito il Consiglio della Struttura accademica interessata, prendendo atto dell'esito della selezione formula la proposta di chiamata del candidato vincitore, il quale sarà invitato a stipulare il contratto entro il termine perentorio di 90 giorni dalla conclusione della selezione;
- la proposta è trasmessa al Consiglio di amministrazione per l'approvazione.

Il Senato accademico può proporre al Consiglio di amministrazione di non procedere alla chiamata del vincitore esclusivamente per sopravvenute ragioni ostative di carattere organizzativo o finanziario adeguatamente motivate.

2. Gli organi di governo si pronunciano ai sensi del comma 1 anche nel caso in cui il Consiglio della Struttura accademica interessata non adotti alcuna delibera per esprimere il proprio parere (favorevole o contrario) alla chiamata in tempo utile per il pronunciamento del Senato accademico nel termine previsto.

3. Fatta salva l'ipotesi di cui all'ultimo capoverso del comma 1, in caso di mancata stipula del contratto entro il termine perentorio di 90 giorni per cause imputabili alla Scuola, per i tre anni successivi non sarà possibile bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in relazione alla Struttura accademica interessata.

Art. 10 **(Chiamata diretta di ricercatori nell'ambito di programmi di ricerca ministeriali, comunitari e internazionali)**

1. La Scuola può procedere al reclutamento di ricercatori a tempo determinato in tenure track tramite chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9 della Legge n. 230/2005 e s.m.i., previo nulla osta del Ministero dell'Università e della Ricerca, di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione identificati con decreto del Ministro dell'università e ricerca, sentiti l'ANVUR e il CUN, finanziati in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento dei progetti condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali a cui l'Italia partecipi, secondo i termini e le modalità previsti dallo stesso decreto ministeriale.

2. Ai fini dell'attivazione del contratto, il Consiglio della Struttura accademica interessata, con delibera assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto (professori e ricercatori), propone al Senato accademico la chiamata dello studioso risultato vincitore nell'ambito dei programmi di ricerca di cui al comma 1, esprimendosi anche in merito alla congruità del profilo dello studioso interessato e dello specifico progetto rispetto alle esigenze della Struttura medesima. Il Senato accademico approva la proposta con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto (professori e ricercatori). La proposta è quindi trasmessa al Consiglio di amministrazione per l'approvazione e, nei casi previsti, è successivamente trasmessa al Ministero per il rilascio del nulla osta alla stipula del contratto.

3. In ogni caso la proposta di attivazione del contratto, deliberata dalla Struttura accademica, deve indicare:

- a. il progetto di ricerca, la natura del finanziamento, e la sua durata, nonché il regime di impegno (a tempo pieno o definito) richiesto;
 - b. il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare di riferimento;
 - c. l'indicazione adeguatamente motivata delle necessità didattiche e scientifiche della Struttura che giustificano la richiesta della copertura del posto nel settore scientifico-disciplinare indicato;
 - d. l'individuazione del nominativo dello studioso in possesso dei requisiti richiesti per la chiamata diretta, motivando la congruità del profilo e del progetto rispetto alla tipologia di posizione e alle necessità di cui alla lettera c. In particolare, per quanto riguarda il profilo dello studioso, si dovrà tenere conto dell'esigenza, propria della vocazione e strategia istituzionale della Scuola, di perseguire il più alto livello nelle attività di formazione e di ricerca, che richiede ai propri ricercatori e docenti un livello di maturità scientifica e didattica particolarmente elevato in relazione alla posizione che sono chiamati a ricoprire, e tale da contribuire a mantenere gli standard di eccellenza della Scuola nella didattica e nella ricerca nonché di promuoverne - nel medio-lungo termine - la visibilità, l'attrattività e la competitività anche internazionale.
 - e. il trattamento economico proposto;
 - f. le modalità della copertura finanziaria;
 - g. le funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere previste per la tipologia di contratto e compatibilmente con quanto previsto dal relativo programma di ricerca che ne è alla base;
4. Ai ricercatori assunti ai sensi del presente articolo è assicurato lo stesso trattamento giuridico ed economico degli altri ricercatori a tempo determinato di cui al presente regolamento, fatte salve le eventuali diverse disposizioni previste dai singoli programmi di ricerca di cui il ricercatore è risultato vincitore.
5. La Scuola può inoltre stipulare contratti di ricercatore a tempo determinato in tenure track tramite chiamata diretta, negli eventuali ulteriori casi e in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale per tempo vigente, applicando l'iter deliberativo interno di cui al precedente comma 2 compatibilmente con quanto disposto dalle previsioni normative di riferimento.
6. Non possono in ogni caso essere destinatari di proposte di chiamata diretta soggetti che versino nelle situazioni di cui all'art. 6, comma 4, lettere a e c del presente regolamento.

Art. 11

(Valutazione del ricercatore a tempo determinato in tenure track ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato)

1. A partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, la Scuola valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto di ricercatore a tempo determinato in tenure track che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia ai sensi dell'art.24, comma 5 della Legge n. 240/2010, fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'art. 14, comma 6-duodevices, primo periodo, del D.L. n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 79/2022 e s.m.i.
2. La suddetta procedura di valutazione finalizzata all'inquadramento nei ruoli di professore di seconda fascia ai sensi dell'art.24, comma 5 della legge n. 240/2010, è disciplinata dal "Regolamento per la disciplina del reclutamento dei professori di prima e di seconda fascia ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per le chiamate dirette e di chiara fama ai sensi dell'art.1, comma 9 della legge 4 novembre 2005, n.230" e s.m.i., a cui si fa rinvio.

Art. 12

(Stipula del contratto e periodo di prova)

1. L'assunzione del ricercatore a tempo determinato avviene, a seguito della delibera di chiamata e nel rispetto del termine di 90 giorni di cui al comma 3 dell'art. 9, mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato sottoscritto dal contrattista e dal Direttore della Scuola, che deve riportare tra l'altro le seguenti indicazioni:
 - a. la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro;
 - b. la Struttura accademica di afferenza e la sede di lavoro;

- c. il gruppo scientifico-disciplinare ed il settore scientifico-disciplinare;
- d. il regime di impegno (tempo pieno o tempo definito) in conformità a quanto previsto dal bando di selezione, o dalla delibera di chiamata in caso di chiamata diretta;
- e. l'indicazione della attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
- f. il trattamento economico, previdenziale e assistenziale;
- g. il periodo di prova, secondo quanto previsto al comma 3;
- h. le modalità e la frequenza di verifica dell'attività svolta;
- i. le modalità del recesso e le cause di risoluzione del contratto di cui all'art. 15; in caso di posizioni di ricercatore relative a progetti pluriennali coperti annualmente da finanziamenti esterni, il contratto prevede la possibile risoluzione in caso di mancato rifinanziamento.

2. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto, invita il destinatario a presentare, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti e quella indicata nel bando. L'interessato sarà invitato altresì a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal presente regolamento.

3. Il ricercatore a tempo determinato è soggetto a un periodo di prova della durata di tre mesi effettivi di servizio e la valutazione dello stesso compete alla Struttura accademica di appartenenza.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Art. 13

(Diritti e doveri dei ricercatori a tempo determinato, svolgimento del rapporto di lavoro e modalità di verifica dell'attività svolta)

1. I ricercatori a tempo determinato svolgono attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nell'ambito della programmazione stabilita dagli organi accademici competenti e in base alle necessità della Struttura accademica a cui afferiscono, secondo quanto indicato dal contratto - anche con riferimento al regime di impegno - dal presente regolamento e dalle disposizioni vigenti presso la Scuola. In particolare:

- relativamente all'attività di ricerca, essi articolano la prestazione lavorativa di concerto con il Preside della Struttura accademica di appartenenza, nonché con il responsabile del progetto/programma di ricerca, se presente, con riferimento agli aspetti organizzativi del progetto/programma stesso;
- relativamente all'impegno didattico, esso è definito dagli organi accademici competenti di norma in sede di programmazione delle attività didattiche annuali, nel rispetto della normativa e dei regolamenti interni in materia di compiti didattici e di servizio.

2. Il regime di impegno (a tempo pieno o a tempo definito) del ricercatore a tempo determinato specificato nel contratto di assunzione è quello richiesto dalla procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 2, ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 1500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito.

3. I ricercatori a tempo determinato assunti a tempo pieno possono chiedere di variare regime di impegno transitando, per gli anni accademici successivi a quello della presa di servizio, al tempo definito, previa apposita domanda motivata da presentare al Direttore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale fare decorrere l'opzione.

La modifica del regime di impegno è comunque condizionata alla verifica che sia pienamente compatibile con gli eventuali vincoli correlati al finanziamento del posto del ricercatore assunto; per i posti di ricercatore con oneri a carico totale o parziale di altri soggetti pubblici o privati sulla base di convenzioni, la variazione del regime di impegno è subordinata altresì alla preventiva modifica, concordata con gli enti interessati, della convenzione di riferimento.

La variazione del regime di impegno del ricercatore viene formalizzata con apposita modifica del contratto individuale sottoscritta dal Direttore e dal ricercatore e comporta l'obbligo per l'interessato di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

4. I ricercatori a tempo determinato svolgono la propria attività di norma in strutture della Scuola. A tal fine ad essi è garantito l'accesso ai locali, alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi a disposizione secondo quanto previsto dalle regole vigenti presso la Scuola. Qualora, il ricercatore debba recarsi in missione nell'ambito della ricerca cui è addetto, per il rimborso delle spese di missione si applicano le regole vigenti presso la Scuola.

5. I ricercatori a tempo determinato possono accedere ai fondi per il finanziamento della ricerca interna secondo le regole vigenti presso la Scuola.

6. I ricercatori a tempo determinato sono tenuti ad attestare su apposito registro, che ha valore di autocertificazione, l'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta. Il registro deve essere consegnato al Preside della Struttura accademica di afferenza compilato e debitamente sottoscritto al termine di ogni anno accademico. Spetta al Preside vigilare e segnalare al Direttore eventuali casi di inadempienze inerenti tali attività. Il Preside vigila altresì sul regolare andamento dell'attività di ricerca secondo quanto previsto al successivo articolo 15, insieme con il responsabile del progetto/programma di ricerca, se presente. A tal fine il ricercatore è tenuto a presentare al Preside una relazione tecnico-scientifica sull'attività di ricerca entro trenta giorni dalla scadenza di ogni annualità del contratto, inviata per conoscenza al responsabile del progetto/programma di ricerca, se presente.

L'esito negativo della verifica relativa al registro e la mancata presentazione della predetta relazione può costituire giusta causa di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 2119 codice civile.

7. Per gli aspetti normativi non previsti dal presente regolamento sono applicate, in quanto compatibili:

- le norme del libro V del Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia di lavoro subordinato, con particolare riferimento al D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- le disposizioni di cui agli artt. 37, 40 e 68 del DPR 3/57 in materia di congedo straordinario e di aspettativa per infermità.

8. Ai contratti per ricercatore a tempo determinato in tenure track si applicano, in materia di congedo obbligatorio per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007. Nel periodo di congedo obbligatorio l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007, è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo del trattamento economico spettante. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 10, il periodo del congedo obbligatorio di maternità è computato nell'ambito della durata del contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di cui all'art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, il titolare del contratto è inquadrato alla scadenza del contratto stesso nel ruolo dei professori associati. I titolari dei contratti di cui al presente regolamento possono in ogni caso richiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità.

9. Ai ricercatori a tempo determinato viene altresì riconosciuta la possibilità di fruire di congedi per ragioni di studio e/o di ricerca scientifica ai sensi dell'art. 8 della legge n. 349/1958, della durata massima di sei mesi per ciascun anno di contratto del ricercatore e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi nel primo triennio e complessivamente non superiore ad un terzo della durata sessennale del contratto. Il congedo deve in ogni caso essere funzionale alle esigenze e/o ai programmi di ricerca indicati nel contratto e compatibile con l'assolvimento dei compiti didattici affidati al ricercatore a tempo determinato, nonché, in caso di contratto finanziato dall'esterno, con il programma di finanziamento. Durante il periodo di congedo, per quanto concerne il trattamento economico, si applicano le norme relative ai ricercatori a tempo indeterminato per quanto compatibili.

10. Ai sensi del novellato art. 24, comma 3 della Legge n. 240/2010, ai fini della durata del rapporto istaurato con il titolare di contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la vigente normativa non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.

11. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della legge n. 240/2010.

Art. 14
(Regime delle incompatibilità)

1. La titolarità dei contratti di cui al presente regolamento è incompatibile:
 - a. con le situazioni di cui all'art.6 comma 4, lettere a e c del presente regolamento, nonché con quelle di cui alla lett. b limitatamente ai contratti non attivati a seguito di chiamata diretta;
 - b. con la titolarità di qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo parziale o determinato, presso soggetti pubblici o privati italiani o stranieri, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;
 - c. con la titolarità di assegni di ricerca e di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca;
 - d. con la titolarità di borse di dottorato, di borse di studio per le scuole di specializzazione di area medica e, in generale, con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni internazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
 - e. nel solo caso di ricercatori con regime di impegno a tempo pieno, con lo svolgimento di attività libero professionali;
 - f. con l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con carattere di spin off o di start up universitari ai sensi degli artt.2 e 3 del D.Lgs. n. 297/1999;
 - g. con contratti stipulati a qualsiasi titolo con la Scuola.
2. Ai sensi dell'art. 24, comma 9-bis della Legge n. 240/2010, per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente regolamento, i dipendenti pubblici sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
3. L'assenza delle situazioni di incompatibilità o di cumulo di cui ai precedenti commi, deve sussistere – oltre che durante lo svolgimento delle procedure di reclutamento, nei casi di cui all'art. 6 comma 3 del presente regolamento che siano dalle stesse procedure previsti – al momento della decorrenza del contratto e, esclusa l'ipotesi di cui all'art.6 comma 3 lett. c, deve permanere per l'intera sua durata.
4. Per quanto riguarda lo svolgimento di eventuali ulteriori attività o incarichi extraistituzionali conferiti ai ricercatori a tempo determinato da soggetti terzi, che non rientrino nelle tipologie di cui al precedente comma 1, trova applicazione la disciplina delle incompatibilità prevista dalla normativa, anche interna, per i professori e ricercatori universitari.

Art. 15
(Decadenza, risoluzione, recesso)

1. Decadono dal diritto all'attivazione del contratto coloro che entro il termine fissato nel rispetto di quanto previsto all'art. 12, comma 1, non si presentino e non diano luogo alla relativa stipula, fatti salvi ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.
2. Il recesso dal contratto può avvenire, anche trascorso il periodo di prova di cui all'art.12 comma 3 del presente Regolamento e fino al termine di scadenza, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

In caso di recesso, il contrattista è tenuto a dare comunicazione scritta alla Scuola con un preavviso pari a trenta giorni. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

Il recesso da parte della Scuola è esercitato dal Direttore conformemente a quanto deliberato dal Senato accademico, sentito il Consiglio della Struttura accademica di riferimento, su presentazione di una motivata richiesta del Preside, e/o del responsabile del programma di ricerca, se presente.

Tra le ipotesi che possono costituire giusta causa di recesso dal contratto da parte della Scuola, si richiamano quelle previste dall'art. 13, comma 6, del presente regolamento.
3. La risoluzione del rapporto di lavoro del contrattista può avvenire nelle ipotesi previste dalla normativa vigente tra cui figura l'inadempimento grave e rilevante ai sensi delle disposizioni degli artt. 1453 e seguenti del codice civile da parte del contrattista. Tali condizioni devono essere tempestivamente

segnalate e motivate dal Preside, e/o dal responsabile del programma di ricerca se presente, al Consiglio della Struttura accademica di riferimento, la quale esprime il proprio parere al Senato accademico che delibera in merito. Costituiscono in ogni caso ipotesi di risoluzione automatica del rapporto le seguenti:

- annullamento di una delle fasi della procedura che ne costituisce il presupposto;
- ingiustificato mancato inizio dell'attività di ricerca nel termine previsto dal contratto;
- violazione del regime delle incompatibilità previsto dal regolamento.

4. La risoluzione del rapporto è disposta dal Direttore, conformemente a quanto deliberato dal Senato accademico, sentito il Consiglio della Struttura accademica di riferimento.

5. Nei casi di cui ai commi precedenti, il pagamento del compenso sarà commisurato al periodo di attività svolta.

Art. 16

(Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo)

1. Ai ricercatori a tempo determinato in tenure track spetta, per tutta la durata del rapporto un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato (classe 0), a seconda del regime a tempo pieno o a tempo definito, elevato fino ad un massimo del 30%, secondo le determinazioni del Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, sentito il Consiglio della Struttura accademica di riferimento, oppure sulla base di indicazioni ministeriali.

2. Il trattamento economico del ricercatore viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

3. Il rapporto di lavoro che si instaura tra la Scuola ed il ricercatore a tempo determinato è regolato dalle disposizioni vigenti in materia anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.

4. La Scuola provvede altresì alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio ed alla responsabilità civile.

Art. 17

(Riservatezza e proprietà intellettuale)

1. Il ricercatore a tempo determinato svolge la propria attività di ricerca impegnandosi a tenere riservati i procedimenti, le informazioni, i metodi e i risultati, anche intermedi. Qualora l'attività del ricercatore a tempo determinato dia luogo a opere dell'ingegno oggetto di diritto di brevetto, trova applicazione il D. Lgs. n. 30/2005 recante il Codice della Proprietà industriale (art.65) nonché la legislazione applicabile. Qualora l'attività del ricercatore a tempo determinato dia luogo a opere dell'ingegno oggetto di diritto d'autore, trova applicazione la L. n. 633/1941. Qualora l'attività del ricercatore a tempo determinato sia finanziata in tutto o in parte da soggetti terzi, alle opere dell'ingegno si applica altresì la specifica disciplina prevista dalla legge e/o dall'atto di finanziamento (convenzione, contratto, donazione, atto amministrativo ecc.), come indicata nel contratto individuale di lavoro. Il ricercatore a tempo determinato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Preside o al responsabile del programma di ricerca, se presente, i risultati rilevati ai fini del presente comma.

2. Ove non diversamente previsto dalle legge, dai regolamenti o dal contratto, i diritti di proprietà intellettuale e industriale sui procedimenti, le informazioni, i metodi e i risultati ottenuti nel corso delle attività svolte, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: software, invenzioni industriali brevettabili o meno, modelli, know-how, dati e raccolte di dati, appartengono in via esclusiva alla Scuola che ne potrà liberamente disporre, fermo restando il diritto morale inalienabile del ricercatore ad essere riconosciuto autore o inventore.

Art. 18

(Procedure d'urgenza)

1. In deroga alla disciplina ordinaria delle procedure di selezione prevista dal presente regolamento, in casi eccezionali di necessità e urgenza e/o di specifiche prescrizioni imposte dalle regole di

finanziamento europee/nazionali/regionali dei posti, debitamente motivati, al fine di assicurare il rispetto di tempi procedurali più celeri per evitare il rischio di perdita dei finanziamenti, il Senato accademico può deliberare, e/o il Direttore può disporre nel bando, l'adozione di termini inferiori e/o modalità procedurali semplificate o specifiche, nel rispetto dei termini minimi e delle modalità stabilite da norme inderogabili di legge e dei criteri generali di adeguatezza e proporzionalità.

Art. 19

(Norme transitorie e finali – Entrata in vigore)

1. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale contenente la disciplina dei nuovi gruppi scientifico-disciplinari previsto dall'art. 15 della Legge n. 240/2010, come modificato dalla Legge n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022, tutte le disposizioni del presente regolamento facenti riferimento ai gruppi scientifico-disciplinari devono intendersi riferite ai settori concorsuali secondo le norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore della Legge n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022.

2. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo dell'art. 24, comma 2, lett. c) della Legge n. 240/2010 come modificato dalla Legge n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022, si applicano i criteri e parametri di valutazione di cui al D.M. n. 243/2011.

3. Ai sensi dell'art. 14, comma 6-septidecies, del D.L. n. 36/2022 convertito con modifiche dalla Legge n. 79/2022 e s.m.i., in via transitoria fino al 31 dicembre 2026, salvo ulteriori proroghe legislative, la Scuola riserva una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui al presente regolamento ai soggetti che sono, o sono stati per la durata di almeno un anno, titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 lett. a) della Legge n. 240/2010, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge n. 240/2010 nel testo previgente alla data di entrata in vigore della Legge n. 79/2022. A tal fine la Scuola potrà bandire procedure riservate a candidati in possesso dei predetti requisiti.

4. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla Legge 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate. Alle procedure e ai contratti di cui al presente regolamento si applicano altresì le disposizioni del Codice etico di cui all'art. 2, comma 4, della Legge 240/2010.

5. Il presente regolamento, emanato con decreto del Direttore della Scuola, entra in vigore il giorno successivo a quello di affissione all'albo on line.

6. Continuano ad essere integralmente disciplinati dalla specifica normativa anche interna di riferimento, i rapporti contrattuali di ricercatore a tempo determinato, già in essere, attivati ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettere a) e b) della Legge n. 240/2010 nel testo previgente alle modifiche apportate dalla Legge n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022, nonché quelli da attivare mediante stipula di contratti di ricercatore di tipo a) o di tipo b) nell'ambito di procedure di reclutamento che siano attualmente in corso, o da indire, in applicazione delle medesime disposizioni e nel rispetto delle norme transitorie previste dal legislatore (articolo 14, commi 6-terdecies e 6-quinquiesdecies della Legge n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022 e s.m.i.).

In considerazione di quanto sopra, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, per espressa previsione del decreto di emanazione di cui al precedente comma 4, il "regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della L. n. 240/2010", emanato con D.D. n. 368 del 7.8.2012 e s.m.i., viene ridenominato "regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo a) e di tipo b) ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010 nel testo previgente alle modifiche della Legge n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022".